

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

## **“LA.U.SA.” (LAzio Umbria SARdegna)**

### **SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

#### **Art. 1- DENOMINAZIONE**

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale “LA.U.SA.” (LAzio Umbria SARdegna), di seguito denominata anche Associazione, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, utilità e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione di tutti i soci alla vita della Associazione stessa.

L'Associazione è la libera espressione dei Club facenti parte dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs, i quali intendono, con essa, perseguire nella maniera più efficace e con gli strumenti previsti dalla legge, gli scopi di solidarietà e di impegno civile ad essi connessi.

#### **Art. 2 - SEDE LEGALE**

L'Associazione ha durata illimitata, sede legale pro tempore in Roma, ed il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

La sede amministrativa e le sedi operative vengono determinate con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 3 - OBBLIGHI NORMATIVI**

Stante le finalità non lucrative dell'Associazione, è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposta dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 4 - SCOPI**

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed utilità sociale nel rispetto degli scopi del Lionismo e raggiunte attraverso le attività dei Lions Clubs.

Gli scopi preminenti dell'Associazione sono lo svolgimento di attività di utilità sociale sia a scopo mutualistico (a favore degli associati) che a scopo solidaristici (a favore di terzi).

Gli scopi dell'Associazione vengono realizzati attraverso i Club associati, di seguito denominati semplicemente Associati. Per realizzare detti scopi i Club opereranno sia con loro progetti che con progetti dell'Associazione.

L'Associazione, in considerazione dell'atto costitutivo e degli obiettivi che si propone, deve realizzare la propria attività osservando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi di seguito elencati:

- a) svolgere attività finalizzata esclusivamente a perseguire scopi di solidarietà sociale attraverso i Clubs associati;
- b) affiancare la progettazione e la realizzazione di attività di solidarietà, proposte dagli Associati, fornendo loro consulenza ed assistenza;
- c) sviluppare rapporti e scambi con altre istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e private aventi finalità affini alle proprie, potendo a tale scopo stipulare accordi e convenzioni.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- costituire o associare altri organismi Lions aventi lo stesso scopo in altri ambiti territoriali;
- aderire ad organismi che hanno già i suddetti requisiti.

#### **Art. 5 - OBBLIGHI NORMATIVI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ**

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quella ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.

L'Associazione inoltre potrà porre in essere direttamente e/o attraverso gli Associati soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, come disposto dalla legge 383/2000.

## **ASSOCIATI**

### **Art. 6 - ASSOCIATI**

Possono far parte dell'Associazione tutti i Clubs che accettino le norme dello statuto e del regolamento, che ne condividano gli scopi e si impegnino al raggiungimento dello scopo sociale. Con la loro adesione, i Club acquisiscono la qualifica di associati. Ogni Club associato sarà rappresentato, in seno all'Assemblea dell'Associazione, da un proprio delegato nominato dall'Assemblea dello stesso Club; in caso di sua assenza o impedimento, il Club sarà rappresentato dal Presidente *pro tempore*.

### **Art. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di ingresso alla LA.U.SA. ed alla eventuale quota aggiuntiva per la copertura delle spese di gestione stabilite dal Consiglio Direttivo, così come previsto dalle norme del presente statuto.

### **Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualifica di Associato viene persa per uno dei seguenti motivi:

- a) recesso, che deve essere esercitato dall'assemblea del Club e notificato al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nei confronti dell'Associato che abbia compiuto azioni idonee a creare grave pregiudizio al buon nome della LA.U.SA o al perseguimento del fine sociale;
- c) decadenza, se il Club non è in regola con le quote associative.

Il Club che per qualsiasi motivo abbia cessato di appartenere all'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

#### **Art. 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

All'assemblea degli Associati spettano le seguenti competenze:

- a) discutere e deliberare sui rendiconti economico-finanziari consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario inserito nell'ordine del giorno e sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata, con avviso scritto da inviare personalmente al delegato, almeno dieci giorni prima della riunione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea in seconda convocazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata.

#### **Art. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il 31 ottobre.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale nomina fra i presenti il Segretario.

L'Assemblea:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;

- delibera sui risultati della gestione, ad eccezione delle proposte di scioglimento e di modifiche statutarie di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci;
- elegge gli organi sociali.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati in regola e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non prevede espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli Associati in regola e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda maggioranze diverse.

#### **Art. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione il quale nomina, fra i presenti il Segretario. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, alle proposte di scioglimento dell'Associazione ed ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati. In tal caso il Presidente sarà tenuto a convocare l'Assemblea entro 30 giorni, fissandone la seduta in prima e seconda convocazione entro 40 giorni.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno degli Associati in regola e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati in regola e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

### **Art. 13 - PUBBLICITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI**

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee, lette ed approvate nella stessa seduta, rimangono a disposizione degli Associati che ne facciano richiesta.

### **Art. 14 - MODALITÀ DI VOTO NELLE ASSEMBLEE**

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora la maggioranza lo ritenga opportuno; si deve ricorrere alla votazione segreta quando il voto riguarda le persone fisiche.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

Ogni delegato non può rappresentare, oltre al suo Club, più di un altro Associato.

La delega deve essere formulata per iscritto e consegnata al Segretario dell'Assemblea prima dell'inizio della riunione.

### **Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Sono eleggibili quali componenti del Consiglio Direttivo i delegati dei Club associati; sono altresì eleggibili i componenti uscenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo sarà eletto dall'Assemblea, sarà composto da sette membri compreso il Presidente dell'Associazione e dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di delegato del Club associato, che pertanto decade dalla qualifica di Rappresentante.

In questo caso, il Club associato provvederà a nominare un nuovo delegato e a notificarlo entro trenta giorni dalla decadenza al Presidente della LA.U.SA.

## **Art. 16 - CONVOCAZIONI E VOTAZIONI**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente inoltrata con ogni mezzo di comunicazione, purché ne sia constatabile la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza, in cui il termine è ridotto a due giorni.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo può deliberare anche tramite posta elettronica certificata.

## **Art. 17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- autorizza la stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'adesione e l'esclusione degli Associati;
- determina l'ammontare delle spese di gestione, la loro copertura e le eventuali quote contributive a carico degli Associati, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Al Segretario compete la tenuta del registro degli Associati, del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, oltre alle altre funzioni che il Consiglio gli attribuisce. In particolare, al Segretario spettano la tenuta della contabilità e la redazione del rendiconto economico-finanziario, che sarà suddiviso in due sezioni:

- la prima, relativa alle entrate e alle spese di gestione dell'Associazione;
- la seconda, relativa ai singoli progetti dei Club associati, contabilizzati in forma separata.

Al Tesoriere compete la gestione finanziaria ed amministrativa, oltre alle funzioni che il Consiglio gli attribuisce.

#### **Art. 18 - IL PRESIDENTE**

Al Presidente compete la rappresentanza legale, in base alla quale ha facoltà di stipulare accordi, convenzioni e contratti con soggetti terzi, in nome e per conto dell'Associazione.

Egli indice, convoca e presiede le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sopraddette funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Art. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E FUNZIONI**

L'Assemblea può nominare un Revisore dei Conti oppure, ove lo ritenga opportuno, un Collegio dei Revisori composto da un massimo di tre membri.

L'incarico ha la durata di tre anni.

I Revisori, in forma singola o collegiale, agiscono in conformità a quanto previsto dal codice civile.

### **PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 20 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) contributi volontari di terzi;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- d) donazioni, erogazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni con i terzi e con i Club;



- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive occasionali, previste dalla legge 383/2000;
- g) gestione di beni mobili ed immobili di proprietà;
- h) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- i) ogni altro provento destinato agli scopi sociali.

## **SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

### **Art. 21 - SCRITTURE CONTABILI E VERBALI**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo, nonché il libro degli Associati.

### **Art. 22 - RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI**

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il 30 settembre ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 31 ottobre.

Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea entro il 31 ottobre.

### **Art. 23 - MODALITÀ OPERATIVE PER LA RACCOLTA FONDI**

L'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi, eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige contestualmente al rendiconto economico-finanziario un apposito e separato prospetto dal quale risultino, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

## **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 24 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli Associati.

Su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, il patrimonio sarà interamente devoluto ad altre associazioni di promozione sociale aventi scopi affini o similari.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 25 - DECADENZA DALLE CARICHE**

Colui che perda la qualifica di socio Lions non può ricoprire cariche all'interno della LA.U.SA. e qualora le detenga, decade dalle stesse.

#### **ART. 26 - GRATUITÀ DELLE CARICHE**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate.

#### **ART. 27 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla legge 383/2000 e al codice civile.